



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 13.06.2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ANAGRAFE - ELETTORALE E COMMERCIO - FINANZIARIO E TRIBUTI

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto:

- che il Comune di Casalborgone non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21.05.2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice di ente, ed in particolare quelle per la direzione dei servizi, a personale avente categoria "D", fatta salva la disciplina speciale di cui all'art. 17 CCNL funzioni locali 21.05.2018.

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Visto il decreto sindacale n. 1 del 01.05.2022 con il quale veniva nominato il dipendente dott. Bertotto Livio quale Responsabile del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi fino al 12.06.2022;

Richiamato l'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL che testualmente recita “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 12.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “individuazione delle posizioni organizzative all'interno del Comune” veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente articolato nei seguenti servizi

SERVIZIO	DENOMINAZIONE
1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ANAGRAFE - ELETTORALE E COMMERCIO - FINANZIARIO E TRIBUTI
2	SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
3	SERVIZIO VIGILANZA;

Viste e richiamate:

- la deliberazione della Giunta n. 26 del 08/05/2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto “CCNL 21 maggio 2018 - area delle posizioni organizzative - conferma dell'istituzione, modifica regolamento uffici e servizi e metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. Determinazioni”;

- la deliberazione della Giunta n. 28 del 16/05/2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto “Determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi – titolari di posizioni organizzative” nella quale si demanda ad appositi decreti sindacali l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa delle aree individuate, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di comparto, in conformità agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018;

Visto il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione ad ogni servizio come di seguito indicato

SERVIZIO	PUNTI
Servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi	1719,12 punti
Servizio tecnico e manutentivo	1630,60 punti

Dato atto che a seguito di tale punteggio è stata accolta la proposta del nucleo di valutazione di classificare il peso dei titolari di posizione organizzativa in n. 2 fasce e precisamente:

1° fascia	Superiore a 1.700 punti
2° fascia	Inferiore uguale ai 1699 punti

Rilevato che il servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi afferisce alla prima fascia;

Atteso che l'Ente ha provveduto ad ottemperare alle procedure previste dal nuovo CCNL 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del titolare di posizione organizzativa relativamente al servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Atteso che, a norma della vigente disciplina in materia indicata nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare all'interno del suo allegato A, l'individuazione del soggetto da incaricare quale responsabile del servizio a cui attribuire la posizione organizzativa avviene tenendo conto di alcuni fattori quali natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionali ed esperienza acquisita;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del Responsabile del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi individuandolo nel soggetto che garantisce maggiormente l'ente sotto il profilo della qualificazione professionale;

Considerato il curriculum professionale del dott. Livio Bertotto, ed in particolare l'esperienza maturata nelle materie di competenza del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi, nonché nell'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa dello stesso servizio che comporta l'assunzione diretta di responsabilità di risultato;

Dato atto che all'interno dell'organico dell'ente vi è solamente un dipendente di Cat. D, con profilo professionale idoneo a ricoprire l'incarico in questione;

Ritenuto di dover procedere, per quanto su esposto, alla nomina del responsabile del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi nella persona della dott. Livio Bertotto, funzionario di cat. D, posizione economica D3, con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo (convenzionalmente indicata con l'ultima domenica di maggio, e pertanto il 30 maggio 2027), attribuendo allo stesso la retribuzione di posizione, ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali, nella misura complessiva di **€ 12.721,24**, lordi annui per tredici mensilità, da riparametrare in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

Dato atto che:

- il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non sono retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi. Dall'art. 10, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 discende che "le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato";
- il titolare di P.O. non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. Rimane, invece, salvo il diritto al riposo settimanale del titolare di P.O. che sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale. Il diritto al riposo settimanale di cui si è detto deve essere fruito secondo modalità da concordare con il dirigente e, comunque, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese dal titolare di P.O. (orientamento Aran 62/2011);

- “L’orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro” (orientamento Aran 62/2011);
- in aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato, secondo le previsioni dell’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, dalla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il responsabile di una P.O. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l’istituto della delega è di competenza dei dirigenti;
- l’incarico assegnato al dipendente in posizione organizzativa può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:
 - a) valutazione annuale gravemente negativa. A tal fine, per valutazione negativa si intende un punteggio inferiore a 70 punti che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell’Ente preclude l’erogazione dell’indennità di risultato o della produttività;
 - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell’incarico di posizione organizzativa;
 - c) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di affidamento dell’incarico;
 - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - e) intervenuti mutamenti organizzativi.

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- il D.Lgs.30.03.2001 n.165;
- il CCNL 21.05.2018, comparto funzioni locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione, così come recentemente modificato

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rinnovare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il dott. Livio Bertotto, funzionario di categoria D, posizione economica D3, quale Responsabile del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi, con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo (convenzionalmente indicata con l’ultima domenica di maggio, e pertanto il 30 maggio 2027), conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa, ai sensi di quanto disposto dal CCNL 21.5.2018;
- 3) di stabilire che:
 - al Responsabile del servizio sono attribuiti i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non

riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e le responsabilità meglio descritte nel vigente Regolamento di organizzazione cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;

- al predetto funzionario, viene disposta l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura complessiva di **€ 12.721,24**, lordi annui per tredici mensilità, da riproporzionarsi in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e la retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione annuale, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018 che sarà oggetto di determinazione con separato atto;

- il citato dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;

4) di individuare quale sostituto, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio amministrativo - anagrafe - elettorale e commercio - finanziario e tributi, il segretario comunale pro tempore, salvo il caso di apposita attribuzione di un incarico ad interim ad altra posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 CCNL funzioni locali 21.05.2018;

5) di dare atto che:

- le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

- per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;

- l'indennità di posizione complessivamente erogata in favore del sopra indicato responsabile per l'intera annualità 2027, in considerazione degli effetti economici discendenti dalla data di attribuzione dell'attuale incarico, nonché degli effetti economici derivanti dal precedente incarico di responsabile, attribuito con decreto sindacale n. 1 del 01.05.2022, non può superare la somma pari a **€ 12.721,24** lordi annui in ragione della sussistenza dei limiti di legge vigente in materia di spesa del personale.

- l'indennità di posizione attribuita con il presente decreto relativamente all'annualità 2027 dovrà esser oggetto di riproporzionamento in considerazione del periodo dell'attività lavorativa svolta e della durata dell'incarico.

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune e la notifica di copia del provvedimento all'interessato per la concreta attuazione.

IL SINDACO
Dott. Francesco Cavallero